-

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina - Cod. Fiscale 80004070837 - P.IVA 00724160833 in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972;

E

L'**Istituto d'Incremento Ippico della Sicilia**, P. IVA/Cod. Fisc. 00246050276. in seguito denominato "Istituto" in persona del Presidente del C.d.A., Caterina Grimaldi di Nixima, nata a Catania il 18/05/1967, in qualità di legale rappresentante, domiciliata per la carica in Via Vittorio Emanuele, n.508,

PREMESSO

- che, l'Università, ai sensi del vigente "Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle attività di ricerca, formazione, consulenza e prestazione a tariffario conto terzi" può eseguire tali attività mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, la cui esecuzione è affidata, di norma, a strutture universitarie (centrali e decentrate), alle competenze ed al supporto scientifico, tecnico e amministrativo del personale interno (quali i Dipartimenti Amministrativi e didattici, i centri di ricerca o di servizio ecc.);
- che, l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, con sede in Catania, il cui statuto è stato costituito con D.P.R. 7 dicembre 1959 n. 1378, è ente pubblico strumentale di interesse regionale, dotato di autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale, di bilancio e contabile nei limiti del proprio Statuto, ed è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari;
- che, l'Istituto concorre:

- al raggiungimento degli obiettivi generali perseguiti dalla Regione Siciliana nel settore dell'ippicoltura finalizzata al miglioramento, alla tutela e alla salvaguardia degli equidi, attraverso la tenuta razionale di stalloni di pregio e l'impiego degli stessi in pubbliche stazioni di monta anche gestite da privati, allo scopo di costituire fattore fondamentale di intervento tecnico per il miglioramento delle produzioni equine finalizzate all'attività economica del comparto;

- alla valorizzazione ed al mantenimento di equidi autoctoni e/o in via d'estinzione;
- all'elaborazione e trasmissione periodica al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali dati e notizie sulle condizioni dell'ippicoltura nella Regione Siciliana ed a formulare proposte sui provvedimenti da adottare per favorirne l'incremento ed il miglioramento;
- all'espletamento di attività di formazione nel settore equino ed equestre, di assistenza tecnica agli allevamenti equidi, nonché di attività di ricerca scientifica e sperimentazione, anche, in collaborazione con Università ed Enti di ricerca o altre istituzioni regionali, nazionali ed estere;
- allo svolgimento di tutte le attività ispettive, autorizzative e certificative stabilite dalle normative vigenti per lo svolgimento dell'allevamento degli equidi; alla gestione dell'Anagrafe Equidi, dei Registri Anagrafici e dei libri genealogici per conto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
- all'organizzazione, anche con terzi, di fiere, mercati, mercati-concorsi, aste di equidi;

- che, l'Istituto per il raggiungimento dei propri obiettivi statutari può aderire a programmi e collaborazioni con istituzioni che perseguono finalità analoghe e collaborare con enti regionali, nazionali ed esteri con particolare riguardo a quelli per la ricerca ed alle università mediante stipula di apposite convenzioni nel rispetto della normativa vigente;
- che, l'Istituto necessita di prestazioni professionali e consulenze relative alle attività di cui si occupa;
- che, presso il Polo Universitario dell'Annunziata, ha sede l'Ospedale veterinario universitario didattico (OVUD), una struttura didattica speciale veterinaria che persegue, tra le altre, la finalità di promuovere, organizzare e gestire attività assistenziali generiche e specialistiche, finalizzate alle attività didattiche e di cura, in stretta connessione con le attività istituzionali didattiche e scientifiche dei Dipartimenti dell'Ateneo;
- che, l'OVUD è una struttura tecnicamente e scientificamente d'avanguardia, che costituisce un punto di riferimento sul territorio nell'ambito dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie degli animali e che soddisfa gli *standard* previsti nelle linee guida per l'accreditamento da parte della *European Association of Establishments for Veterinary Education* (EAEVE);
- che, l'Università, attraverso l'OVUD può, da un lato, fornire le prestazioni di cui l'Istituto necessita in termini sia di attrezzature che di competenze e, dall'altro, inquadrarle in un'attività formativa di clinica mobile per gli studenti;

Premesso quanto sopra, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto ed impegni delle parti

La presente convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di prestazioni professionali nell'ambito delle materie di interesse comune alle parti.

L'Università per l'esecuzione di tali prestazioni professionali si avvarrà delle competenze professionali e attrezzature dell'OVUD.
L'Istituto, a sua volta, si impegna a fornire il personale di supporto alla gestione degli animali.
Tale personale, nei periodi di permanenza presso la sede dell'OVUD, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme di sicurezza ed ai regolamenti ivi vigenti. Dovrà, inoltre, essere dotato di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per malattie contratte a causa del lavoro svolto, nonché per responsabilità civile nei confronti di persone e /o cose dell'Università.
Successivamente alla stipula della presente convezione, verrà individuato un responsabile scientifico (nominato dal Rettore) con il compito di sovraintendere alla corretta gestione ed esecuzione delle prestazioni, al quale dovranno pervenire le relative richieste da parte dell'Istituto.

Art. 2 – Oneri finanziari

Le richieste di prestazioni professionali, salvo quelle a carattere esclusivamente didattico, si intendono a titolo oneroso ed il relativo corrispettivo seguirà il vigente tariffario dell'OVUD e sarà determinato in base al quadro economico ai sensi dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca, formazione, consulenza e di prestazione a tariffario conto terzi (allegati nn. 1 e 2 della presente convenzione).
Il preventivo di tutte le spese (per le prestazioni professionali e per tutte quelle connesse a qualsiasi titolo) avrà una validità di 30 giorni ed il saldo dovrà essere corrisposto dall'Istituto entro 30 giorni, oltre I.V.A., dietro emissione, da parte dell'OVUD, di avviso di fatturazione, al quale seguirà – al ricevimento delle somme dovute - regolare fattura elettronica.

Art. 3 – Utilizzo delle informazioni e tutela della privacy

Le parti si impegnano a garantire il riserbo su tutte le informazioni ricevute, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione. Entrambe le parti si impegnano, inoltre, a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività stabilite, unicamente per le finalità ad esse connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., e nel Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016.

Art. 4– Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione. In caso contrario, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 5 Durata, Recesso e Rinnovo

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della stipula[1], salvo il recesso di una delle parti in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso, tramite PEC, di almeno 30 giorni.

l'Istituto si impegna, in ogni caso, a corrispondere all'OVUD l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione. La presente convenzione potrà, inoltre, essere rinnovata con le medesime formalità previste per la sua stipula.

Art. 6– Sottoscrizione, registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione è esente da IVA come da D.P.R. n. 633/72. Essa è soggetta a registrazione in caso d'uso e le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente.

Essa è soggetta, inoltre, all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Istituto d'Incremento Ippico della Sicilia	Università degli Sudi di Messina
IL PRESIDENTE	IL RETTORE
Dott.sa Caterina Grimaldi di Nixima	Prof. Salvatore Cuzzocrea

1. Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.